

N. 1195

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CASTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1996

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla compagnia aerea Alitalia

ONOREVOLI SENATORI. - Tutti siamo a conoscenza della drammatica situazione in cui versa la compagnia aerea Alitalia. Basti pensare che le ragioni della crisi dell'Alitalia sono state individuate nel sovradimensionamento strutturale dell'organico, nelle condizioni di impiego del fattore lavoro, nel costo dei servizi per la produzione, nella precarietà della qualità del servizio e nella struttura dell'offerta. Tutto ciò si traduce appunto in un disastro totale che inevitabilmente ci impone di riflettere sulle passate gestioni della compagnia aerea.

Il piano di ristrutturazione dell'Alitalia 1996-2000, prevede un aumento del capitale sociale della compagnia pari ad un importo di 3.000 miliardi, di cui 1.500 immediatamente ed altri 1.500 entro il primo semestre 1997, nonché ulteriori prepensionamenti.

Nell'audizione informale del 17 luglio scorso, presso la 8^a Commissione lavori pubblici e telecomunicazioni del Senato, il Presidente dell'IRI, Michele Tedeschi, ha detto che la perdita prevista per l'esercizio 1996 è di 1.200 miliardi. Il Presidente ha precisato che tale perdita «sconta, tra l'altro, oneri di ristrutturazione legati all'avviamento del piano quantificabili in circa 800 miliardi. Le perdite gestionali accumulate dalla società al 31 marzo 1996, ammontavano a circa 905 miliardi, producendo un'erosione dei mezzi propri aziendali che alla stessa data si quantificavano in circa 150 miliardi». Il Presidente ha ancora proseguito dicendo che «a fronte di tale livello di mezzi propri, l'indebitamento complessivo

della compagnia si quantifica in oltre 3.400 miliardi, ai quali si aggiungono impegni per *leasing* e locazioni ordinarie per ulteriori 1.200 miliardi».

Di fronte a tale situazione non si può certamente continuare con ricapitalizzazioni e con prepensionamenti. Tali misure, che comportano ulteriori oneri a carico della collettività, costituiscono dei palliativi che non consentiranno all'Alitalia di raggiungere quegli obiettivi di competitività e di miglioramento della qualità del servizio individuati nei diversi piani di risanamento ufficiali, ufficiosi, presentati e ritrattati. Non vi è alcun dubbio che occorre ben altro per competere con le compagnie aeree europee!

Del resto non è neppure condivisibile quanto affermato da Tedeschi «L'obiettivo di risanamento e di rilancio della compagnia come vettore a vocazione globale presenta connotazioni e scelte strategiche che vanno al di là delle valutazioni e delle responsabilità proprie dell'IRI». Infatti, prescindendo dal fatto che anche l'azionista IRI è responsabile delle politiche aziendali adottate, non è accettabile che si chiedano ulteriori somme di denaro pubblico che sistematicamente vengono sperperate.

Pertanto, riteniamo che sia necessario istituire una Commissione d'inchiesta allo scopo di verificare quali siano state le cause dalla situazione attuale ed accertare le responsabilità anche penali, nella gestione dell'Alitalia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta alla quale è attribuito il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario della compagnia aerea Alitalia.

2. In particolare, la Commissione ha il compito di:

a) accertare le eventuali responsabilità dell'azionista IRI;

b) accertare le eventuali responsabilità ed ingerenze da parte di organi politici nei confronti di dirigenti e funzionari della compagnia aerea Alitalia;

c) verificare i criteri che sono stati adottati circa l'assunzione del personale, le promozioni e i trasferimenti dei funzionari;

d) verificare i criteri di gestione dell'Azienda;

e) rilevare le condizioni che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di vigilanza, interni ed esterni;

f) accertare i criteri e le modalità adottate dall'Alitalia nel procedere ai prepensionamenti del personale in esubero.

Art. 2.

1. Entro sei mesi dal suo insediamento, la Commissione termina i suoi lavori, presentando al Parlamento una relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da quindici deputati e da quindici senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Came-

ra dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione elegge, nel suo seno, il Presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori.

2. Le audizioni della Commissione sono pubbliche, a meno che la Commissione stessa decida diversamente.

3. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione può disporre, per l'espletamento dei propri lavori, dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente.

4. La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre indagini sia penali sia amministrative già definite; può inoltre richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie od inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria od altri organi inquirenti.

5. La Commissione stabilisce di quali atti o documenti non si può fare menzione nella relazione, di cui all'articolo 2, in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad inchieste in corso.

Art. 5.

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per quanto riguarda il contenuto di atti e documenti relativi

ad istruttorie ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

Art. 6.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle due Camere.

2. La Commissione può altresì avvalersi della collaborazione di esperti e di strutture specializzate nelle materie oggetto di inchiesta.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

